

# APPROVAZIONE DEL BILANCIO NEL MAGGIOR TERMINE DI 180 GIORNI

## ADEMPIMENTO E CHECK LIST

### Approvazione del bilancio nel maggior termine di 180 giorni

La riforma del bilancio può rappresentare una giusta causa di differimento della data di approvazione del bilancio: in luogo dell'ordinario termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, è possibile ricorrere al maggior termine di 180 giorni, se questa possibilità è contemplata dallo statuto della società.

*Antonio Gigliotti*

## DA SAPERE

### Bilancio d'esercizio: scadenze e iter per la pubblicazione definitiva

Come arrivare alla pubblicazione del bilancio d'esercizio rispettando le scadenze previste nel corso dell'iter di approvazione del documento contabile?

Per le società di capitali lo statuto può derogare in casi particolari ai termini civilistici. Per il CNDCEC l'introduzione dei nuovi OIC è causa di rinvio dei termini per l'approvazione.

## AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

**Fisco** - Iper e super ammortamento: tutti i chiarimenti

**Lavoro** - Impresa familiare: diritti unioni civili e convivenze

**Impresa** - Crisi da sovraindebitamento: requisiti professionisti

**Scadenze dal 6 al 20 aprile 2017**

# ADEMPIMENTI

## APPROVAZIONE DEL BILANCIO NEL MAGGIOR TERMINE DI 180 GIORNI

di Antonio Gigliotti

*La riforma del bilancio può rappresentare una giusta causa di differimento della data di approvazione del bilancio: in luogo dell'ordinario termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, è possibile ricorrere al maggior termine di 180 giorni, se questa possibilità è contemplata dallo statuto della società.*

### Premessa

---


La riforma del bilancio può rappresentare una giusta causa di differimento della data di approvazione del bilancio: in luogo dell'ordinario termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, è possibile ricorrere al maggior termine di 180 giorni, se questa possibilità è contemplata dallo statuto della società.

È utile ricordare, a tal proposito, che l'articolo 2364 cod. civ., disciplinante il bilancio delle S.p.A. (espressamente richiamato anche dall'articolo 2478-bis cod. civ. con riferimento alle S.r.l.), prevede quanto segue:

“... l'assemblea ordinaria deve essere convocata **almeno una volta l'anno**, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a **centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale**.

**Lo statuto può prevedere un maggior termine**, comunque non superiore a **centottanta giorni**, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione”.

In considerazione di quanto appena esposto, pertanto:



## I presupposti

Come già chiarito, si rende in primo luogo necessario verificare se lo statuto consente il ricorso al maggior termine di 180 giorni.

Nel caso in cui lo statuto consenta il differimento, l'articolo 2364 cod. civ. subordina la possibilità di ricorrere al maggior termine:

- alla presenza di particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società;
- alla redazione del bilancio consolidato.

Mentre la seconda fattispecie (redazione del bilancio consolidato) non genera particolari perplessità, è da rilevare che non sono mai stati forniti chiarimenti ufficiali sul concetto di "particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società".

### LA CLAUSOLA STATUTARIA E LE "PARTICOLARI ESIGENZE"

D	L'articolo 2364 cod. civ. richiede che, in presenza di un'apposita clausola statutaria, è possibile ricorrere al maggior termine di 180 giorni, se ricorrono " <i>particolari esigenze</i> ". Queste " <i>particolari esigenze</i> " devono essere espressamente indicate nello statuto della società?
R	No, non è necessario che le "particolari esigenze" siano dettagliate nello statuto della società. Sul punto, tuttavia, possono rilevarsi alcune interpretazioni dottrinali difformi (sebbene si tratti comunque di un orientamento minoritario).

In linea di massima deve ritenersi che le "particolari esigenze" possano essere rappresentate dalle circostanze che seguono:

⇒ Gli amministratori hanno presentato le loro dimissioni a ridotto del termine per la presentazione del progetto di bilancio.
⇒ Il sistema informativo è stato oggetto di modifiche poco prima del termine per la redazione del progetto di bilancio.
⇒ La società ha subito un'importante crescita dimensionale e il sistema amministrativo non è ancora riuscito ad adeguarsi.
⇒ La società è stata interessata da operazioni straordinarie
⇒ La società, per il primo anno, adotta i principi contabili internazionali
⇒ Calamità naturali hanno interessato la società (terremoti, inondazioni, ecc.)
<b>NOVITA'</b>
<b>Prima applicazione del d.lgs 139/2015 (nuove disposizioni in materia di bilancio)</b>

In merito a quest'ultimo punto è opportuno sottolineare che sulla possibilità di ricorrere al maggior termine di 180 giorni in considerazione delle novità in materia di bilancio si è pronunciato anche il CNDCEC, che, con una nota del 16.01.2017, pubblicata sul suo sito internet, ha confermato questa tesi.

#### NOVITÀ DI BILANCIO

##### LE CRITICITÀ CHE GIUSTIFICANO IL DIFFERIMENTO

- Il D.Lgs. n. 139/2015 di riforma del bilancio di esercizio è entrato in vigore a partire dai bilanci decorrenti dal 1° gennaio 2016 o successivamente: le novità trovano quindi applicazione, **per la prima volta**, nei bilanci al 31.12.2016.
- I **principi contabili nazionali** sono stati aggiornati, nella loro versione definitiva, soltanto il 22 dicembre 2016.
- I dati dei bilanci al **31.12.2015** dovranno essere adattati (per garantire la comparabilità dei bilanci)
- Il Legislatore fiscale ha fornito le necessarie indicazioni per affrontare il nuovo bilancio solo nel febbraio 2017, con la legge di conversione del decreto Milleproroghe.

### La procedura da seguire

In considerazione di quanto sopra esposto richiamiamo, brevemente, il procedimento da seguire nel caso in cui la società, ricorrendone i presupposti, decida di ricorrere al maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del bilancio.

#### Procedura da seguire

##### se si intende beneficiare del maggior termine di 180 giorni

1. Gli amministratori si riuniscono per deliberare l'eventuale rinvio, predisponendo apposito verbale
2. Gli amministratori indicano nella relazione sulla gestione (o nella nota integrativa, nel caso in cui sia redatto il bilancio abbreviato) le ragioni della dilazione
3. Il collegio sindacale, chiamato ad esprimere un parere sul bilancio, verifica che i motivi siano stati esplicitati e se questi ultimi consentono la dilazione
4. In sede di assemblea dei soci le motivazioni del rinvio devono essere oggetto di espressa approvazione

Si ricorda, a tal proposito, che, ricorrendo i presupposti per il differimento, è in primo luogo necessario (o, quantomeno, consigliabile) che gli amministratori redigano un apposito verbale, nel quale indicare i motivi che giustificano il differimento, entro l'ordinario termine per l'approvazione del progetto di bilancio.

## VERBALE di RIUNIONE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

\_\_/\_\_/2017

### ORDINE del GIORNO

Punto unico: proposta di differimento del termine di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Il presidente dà preliminarmente atto che sono presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci.

Il presidente, passando alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno, sottolinea che, con riferimento al bilancio al 31.12.2016 trovano per la prima volta applicazione le novità introdotte con il D.Lgs. n. 139/2015.

In considerazione della modifica normativa, la redazione del bilancio e l'adattamento dei dati dell'esercizio precedente ai fini dell'informazione comparativa sono attività particolarmente complesse, e, in molti casi, si è addirittura riscontrata la mancanza di chiarimenti ufficiali.

In forza di quanto precede, il presidente fa presente che si rende necessario differire la data di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, così come consente l'art. 2364, co. 2, cod. civ. [*Il richiamo proposto è valido per le SpA; per le Srl deve essere richiamato l'articolo 2478-bis cod. civ.*]

Il presidente ricorda inoltre che la possibilità della dilazione è consentita dall'art. .... dello statuto sociale.

Sul punto, benché non richiesta dalla legge, il presidente chiede un'opinione al collegio sindacale che, tramite il suo presidente, fa presente di essere a conoscenza della situazione, e di ritenere che nulla osti al rinvio della convocazione, così come proposta e giustificata, tuttavia riservandosi di approfondire la materia in sede opportuna.

Dopo breve discussione il consiglio unanimemente.

### DELIBERA

di differire oltre il termine ordinario di 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio 2016 la convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, alle ore

il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

Le motivazioni riportate dovranno inoltre essere oggetto di espressa approvazione da parte dell'assemblea dei soci, prima dell'approvazione del bilancio stesso.

**SOCIETA' XY**

Sede

Capitale sociale: €.....

Iscritta al Registro Imprese di al n.

C.F. e P.I.....

**VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'anno .... , il giorno .... , del mese di ... , alle ore ... presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea dei soci in forma totalitaria della società per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1.Approvazione del bilancio al 31.12.2016 e delibere conseguenti;

2.Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'assemblea il Sig. ... , il quale constata che sono presenti in proprio tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale e che è presente l'intero consiglio di amministrazione oltre a tutti i sindaci effettivi.

Dichiara, per l'effetto, l'assemblea validamente costituita come assemblea totalitaria per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, e chiama a fungere da segretario il Sig. ... .

Prende la parola il Presidente, il quale, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, sottolinea che il bilancio al 31.12.2016, qui presentato, viene approvato nel **maggior termine di 180 giorni**, nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni statutarie, **tenuto conto delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 in materia di bilancio di esercizio** e delle conseguenti difficoltà connesse alla prima applicazione della norma.

Il Presidente dà quindi lettura del bilancio al 31.12.2016 che si chiude con una perdita di esercizio pari ad euro ... .

Il Presidente sottopone all'assemblea la proposta di coprire la perdita dell'esercizio con utilizzo degli utili riportati a nuovo dagli anni precedenti, ammontanti ad euro .., e, quindi, capienti.

L'assemblea, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta del bilancio viene, unitamente alla nota integrativa, attentamente esaminata, delibera all'unanimità di approvare, **nel maggior termine di 180 giorni**, il bilancio e la proposta dell'organo amministrativo di destinazione del risultato di esercizio.

Al secondo punto all'ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario

Il presidente

**Gli amministratori devono inoltre segnalare nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.** Nel caso in cui, invece, la società rediga il bilancio in forma abbreviata, non essendo prevista la relazione sulla gestione, le informazioni che giustificano il differimento del termine andranno fornite nella nota integrativa.

**ESEMPIO*****Informativa da riportare nella Relazione sulla gestione o in Nota integrativa***

“Nel rispetto delle disposizioni normative e delle previsioni statutarie, in presenza di particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società, l’assemblea dei soci della società ... per l’approvazione del bilancio al 31.12.2016 è stata convocata nel maggior termine di 180 giorni, tenuto conto delle difficoltà connesse alla prima applicazione della nuova normativa di bilancio dettata dal D.Lgs. n. 139/2015”.

La mancata indicazione dei motivi del rinvio può essere fonte di responsabilità per gli amministratori ai sensi dell’art. 2392 c.c.

Al contrario, l’omissione in oggetto non comporta l’invalidazione della delibera di approvazione del bilancio: il termine per l’approvazione del bilancio non può infatti essere considerato come decadenziale.

**ATTENZIONE**

Mentre nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, gli amministratori dovranno semplicemente richiamare nella relazione sulla gestione (o nella nota integrativa) l’obbligo della sua redazione, qualora ricorrano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società sarà necessario indicare nei suddetti documenti la specifica motivazione che ha reso necessario il rinvio.

Non si ritiene invece sufficiente il mero richiamo alla disposizione di legge.

Se vi è stato un differimento nei termini di approvazione del bilancio, l’**organo di controllo** è inoltre tenuto:

- a verificare se gli amministratori hanno indicato nella relazione sulla gestione/note integrative i motivi che giustificano il rinvio;
- a valutare la validità delle motivazioni indicate.



# CHECK LIST

## APPROVAZIONE DEL BILANCIO NEL MAGGIOR TERMINE DI 180 GIORNI

Indicare con una "x" la fattispecie che ricorre e i controlli già effettuati

<b>Società</b>	
<b>Bilancio al 31.12.2016</b>	
<b>APPROVAZIONE DEL BILANCIO NEL MAGGIOR TERMINE DI 180 GG</b>	
<input type="checkbox"/> Le clausole statutarie sono state verificate, ed è consentito il differimento.	
<input type="checkbox"/> <b>Redazione del bilancio consolidato</b>	<input type="checkbox"/> <b>Particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società</b>  Indicare le "particolari esigenze": _____ _____
<input type="checkbox"/> Gli amministratori si sono riuniti per deliberare il rinvio, predisponendo apposito verbale.  Indica data riunione CdA _____ -	
<input type="checkbox"/> Gli amministratori hanno indicato nella relazione sulla gestione (o nella nota integrativa, nel caso in cui sia redatto il bilancio abbreviato) le ragioni della dilazione  <input type="checkbox"/> Verifica effettuata	
<input type="checkbox"/> Il collegio sindacale ha verificato che i motivi siano stati esplicitati e se questi ultimi consentono la dilazione  <input type="checkbox"/> Verifica effettuata	
<input type="checkbox"/> In sede di assemblea dei soci le motivazioni del rinvio sono state oggetto di espressa approvazione  <input type="checkbox"/> Verifica effettuata	

# DA SAPERE

## BILANCIO D'ESERCIZIO: SCADENZE E ITER PER LA PUBBLICAZIONE DEFINITIVA

di Roberta Aiolfi

*Come arrivare alla pubblicazione del bilancio d'esercizio rispettando le scadenze previste nel corso dell'iter di approvazione del documento contabile? Per le società di capitali lo statuto può derogare in casi particolari ai termini civilistici. Per il CNDCEC l'introduzione dei nuovi OIC è causa di rinvio dei termini per l'approvazione.*

Come arrivare alla pubblicazione del bilancio d'esercizio rispettando le scadenze previste nel corso dell'iter di approvazione del documento contabile? Per le società di capitali lo statuto può derogare in casi particolari ai termini civilistici. Per il CNDCEC l'introduzione dei nuovi OIC è causa di rinvio dei termini per l'approvazione.

Anche gli amministratori sono chiamati ad osservare termini dedicati per quanto riguarda il progetto di bilancio e l'eventuale relazione sulla gestione. Il deposito del bilancio presso il registro imprese presenta numerose novità: dalla tassonomia da utilizzare all'istituzione di schemi ad hoc per le micro-imprese. Numerosi gli adempimenti legati alla dichiarazione dei redditi e IRAP 2017. Infine, va ricordata la sottoscrizione del bilancio nel libro degli inventari entro il 2 gennaio 2018.

Per le società di capitali l'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio (art. 2364 c.c.).

### Disposizioni statutarie

---

Lo statuto può prevedere un **maggior termine**, comunque non superiore a 180 giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

### Studio CNDCEC: nuovi OIC possibile causa di rinvio

---

Dalla riunione di insediamento della Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali del Consiglio nazionale dei commercialisti è emerso che la prima adozione dei nuovi principi contabili

nazionali può essere una causa per il rinvio dell'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci, qualora lo statuto sociale preveda tale facoltà.

## Termini approvazione società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare

APPROVAZIONE	TERMINE
entro 120 giorni	30 aprile 2017
entro 180 giorni	29 giugno 2017

## Progetto di bilancio: obblighi degli amministratori

Prima dell'assemblea per l'approvazione del bilancio gli amministratori devono redigere il progetto di bilancio allegando l'eventuale relazione sulla gestione.

Il progetto di bilancio deve essere predisposto in tempo utile da consentire il rispetto dei termini previsti dal codice civile per la consegna dello stesso al collegio sindacale (se esistente) e per il suo deposito presso la sede della società (in modo da consentire ai soci interessati di prenderne visione).

Ai sensi dell'art. 2429 c.c. il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo in modo da redigere la relazione in cui riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta, indicando le proposte in merito al bilancio e alla sua approvazione.

Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i 15 giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato, in modo tale che i soci possano prenderne visione.

## Cronologia degli adempimenti

I 15 giorni antecedenti l'assemblea costituisce, quindi, il **termine ultimo** per depositare presso la sede sociale:

1. il progetto di bilancio e dei suoi allegati;
2. l'eventuale relazione sulla gestione degli amministratori (si ricorda che non è obbligatoria per micro imprese e bilanci abbreviati);
3. il rendiconto finanziario (si ricorda che non è obbligatoria per micro imprese e bilanci abbreviati);
4. l'eventuale relazione del collegio sindacale e di quella del revisore legale dei conti.

## Deposito presso il Registro Imprese

---

**Dopo l'approvazione del bilancio** decorrono i **30 giorni** per procedere con il deposito dello stesso presso il Registro delle imprese territorialmente competente.

Si ricorda che per il **computo dei giorni** i termini in scadenza di sabato e di domenica o di giorni festivi, sono considerati tempestivi i depositi effettuati il primo giorno lavorativo successivo.

## Nuova tassonomia

---

Con riferimento al deposito del bilancio si evidenzia che la nuova tassonomia da utilizzare è caratterizzata da **diverse novità**, legate alle modifiche introdotte con il decreto di riforma dei bilanci (D.Lgs. 139/2015 che ha recepito la direttiva 34/UE/2013).

## Bilancio per le micro-imprese

---

La principale di queste riguarda l'introduzione del bilancio per le micro-imprese con relativi **schemi** quantitativi.

## Dal rendiconto finanziario al prospetto quantitativo

---

Inoltre, il rendiconto finanziario diventa prospetto quantitativo a se stante e non più tabella di nota integrativa come nella precedente versione tassonomica.

## Approvazione del bilancio con distribuzione di dividendi: adempimenti tributari

---

Si ricorda che, in caso di approvazione del bilancio con contestuale distribuzione dei dividendi, il relativo verbale assembleare è soggetto all' **obbligo di registrazione** in termine fisso decorrente dalla data di riunione assembleare, con il pagamento dell' **imposta di registro** in misura fissa pari a € 200,00 da effettuarsi entro 20 giorni dalla data dell'assemblea con modello F23.

Sempre entro 20 giorni dalla data di approvazione del bilancio con distribuzione del dividendo deve essere depositato il relativo **verbale**, in duplice copia con le necessarie marche da bollo, presso l'**Agenzia delle Entrate**.

## Dichiarazione dei redditi e IRAP 2017

---

Per quanto riguarda la presentazione della dichiarazione REDDITI 2017 SC - IRAP 2017 e dei versamenti connessi si propone di seguito una **tabella riassuntiva**:

ADEMPIMENTO	SCADENZA
<b>REDDITI 2017 ed IRAP 2017 - Versamento a saldo 2016 e prima rata di acconto per il 2017 da parte dei soggetti IRES.</b>	- Entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta titolo di interesse corrispettivo).

<p>Tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto in un numero massimo di sei rate; Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo da calcolarsi secondo il</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare entro il 30 giugno 2017 (o entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo).</li> <li>- I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa</li> </ul>
<p>metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.</p>	<p>all'IRES, compresa quella unificata, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio, il versamento</li> </ul>
	<p>deve, comunque, essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello sopra indicato.</p>
<p><b>ADEMPIMENTO</b></p>	<p><b>SCADENZA</b></p>
<p><b>Versamento adeguamento IVA agli studi di settore.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta</li> </ul>
<p>Il versamento può essere effettuato ratealmente con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 giugno (o 16 del sesto mese</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare entro il 30 giugno 2017 (o entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo).</li> </ul>
<p>successivo per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare) ed in ogni caso l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre (o entro la sesta rata per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'IRES, compresa quella unificata, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il</li> </ul>

	sesto mese dalla chiusura dell'esercizio, il versamento deve, comunque, essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello sopra indicato
<b>ADEMPIMENTO</b>	<b>SCADENZA</b>
<b>Versamento diritti camerali 2017</b>	- Entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta
	- per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare entro il 30 giugno 2017 (o entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo).
	- I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'IRES, compresa quella unificata, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto.
	- Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio, il versamento deve, comunque, essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello sopra indicato
<b>ADEMPIMENTO</b>	<b>SCADENZA</b>
<b>Invio telematico REDDITI 2017 ed IRAP 2017 da parte dei soggetti IRES</b>	Entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare il 2 ottobre 2017, cadendo il 30 settembre di sabato).
	Il D.L. n. 244/2016, così come modificato dalla legge di conversione n. 19/2017, introduce una proroga di 15 giorni per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP per i soggetti
	di cui al comma 1-bis dell'articolo 83 del TUIR,

	relativamente al periodo d'imposta nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 al fine di
	agevolare la prima applicazione delle disposizioni introdotte per la redazione dei bilanci (decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 e disposizioni di coordinamento contenute nell'art. 13-bis del D.L. n. 244/2016, così come modificato dalla legge di conversione n. 19/2017).
<b>ADEMPIMENTO</b>	<b>SCADENZA</b>
<b>REDDITI 2017 e IRAP 2017 - Versamento seconda rata di acconto per il 2017 da parte dei soggetti IRES. E' escluso il versamento rateale.</b>	Entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare 30 novembre 2017).

## Annotazioni e sottoscrizione del bilancio: termini

Si ricorda che entro 3 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi (quest'anno, quindi, **entro il 2 gennaio 2018**), la società deve provvedere alle necessarie annotazioni e **sottoscrizione** del bilancio d'esercizio sul **libro degli inventari**.